



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (A.S. 958).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 138 / *LCU* del 5 dicembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. DAGL/051013/10.3.105 del 19 luglio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (A.S. 958), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 giugno 2013, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, il 24 luglio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione a livello tecnico per il giorno 2 ottobre 2013 durante la quale sono state rappresentate le seguenti posizioni:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente proposte emendative riguardanti l'incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni (articolo 4), l'Agenda per la semplificazione e disciplina dell'accesso alle banche dati e dello scambio informativo (articolo 7), in materia di attività produttive, di ambiente (articoli 1, 3, 18) e di infrastrutture (in ambito di edilizia residenziale pubblica, specie in tema di disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche); inoltre, è stato proposto l'inserimento di articoli integrativi in materia di demanio marittimo e di turismo (con riferimento alla vita tecnica degli impianti a fune);
- i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento contenente alcune proposte di modifica con particolare riferimento agli articoli 4, 10, 15 e 16 (in materia di appalti di beni, servizi e forniture relativamente all'incidenza del costo del capitale umano);
- i rappresentanti dell'UPI, nell'esprimere apprezzamento per la direzione impressa dal Governo verso una semplificazione normativa anche attraverso le agenzie di semplificazione previste dall'articolo 7, si sono riservati di presentare un documento con alcune osservazioni e proposte di modifica del provvedimento, in particolare agli articoli 4, 7, 10, 11, 15 e 16;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e, in particolare, quelli del Ministro della Pubblica amministrazione e la semplificazione hanno condiviso alcune osservazioni per quanto concerne l'implementazione dell'accesso alle banche dati e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni, riservandosi di valutare, più analiticamente, le proposte emendative contenute nei documenti presentati, con richiesta di aggiornare l'istruttoria ad altra riunione, a livello tecnico, che è stata convocata per il 19 novembre 2013;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso di quest'ultima riunione, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e, in particolare, i rappresentanti del Ministro della Pubblica amministrazione hanno reso note le loro valutazioni in merito alle proposte emendative contenute nei documenti presentati dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, facendo riserva di ulteriori approfondimenti di alcune proposte che coinvolgono il Ministero dell'ambiente e quello delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che a seguito di detta riunione, l'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, con nota n. 444/13/UL/P del 22 novembre 2013, ha trasmesso le proprie valutazioni sulle proposte emendative formulate nel corso dell'istruttoria tecnica dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che detta documentazione è stata inviata, il 25 novembre 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, con nota n. 469/13/UL/P del 4 dicembre 2013, ha trasmesso le complessive valutazioni circa l'accoglimento o meno delle proposte emendative formulate nel corso dell'istruttoria tecnica dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI (All.A);

CONSIDERATO che detta documentazione è stata inviata, il 5 dicembre 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole, tenuto conto dell'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All.B);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, tenuto conto dell'accoglimento in gran parte degli emendamenti presentati in sede tecnica;

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (A.S. 958), trasmesso, con nota n. DAGL/051013/10.3.105 del 19 luglio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

Alc. [Signature]

DOCUMENTO TECNICO DELLE REGIONI

DDL "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (S.958)

Le Regioni a livello tecnico hanno esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge soffermandosi, in particolare, sulle innovazioni frutto del lavoro seguito all'emanazione del D.L. n. 5/2012 e dell'accordo in Conferenza Unificata del 10 maggio 2012 volto ad attuarlo.

Si tratta, in particolare dell'art. 7, che attribuisce al Governo il compito di promuovere accordi e intese con le Regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate volte a realizzare obiettivi di semplificazione.

La norma è di grande interesse per le regioni perché concilia il rispetto della leale collaborazione con l'intento di dare sostanza alla semplificazione, che troppo spesso rimane una parola del legislatore anziché un fatto della vita del Paese. Si pone nella prospettiva di rinforzare e ampliare il contenuto del richiamato Accordo in Conferenza Unificata del 10 maggio 2012 e va pertanto valutata positivamente. In ogni caso, al fine di evitare duplicazioni tra organismi che svolgono attività simili, si propone che nell'art. 7, comma 1, del DDL in oggetto si precisi che il Tavolo interistituzionale non è un nuovo Tavolo, ma la prosecuzione, con una missione più ampia, di quello istituito dal D.L. 5/2012 per dare attuazione alle misure contenute nel decreto medesimo.

Per quanto riguarda in generale il complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge, il Coordinamento tecnico ha invece rimarcato come anche con questo provvedimento il legislatore statale insista in un approccio alla semplificazione incentrato sull'uso dello strumento normativo, la cui capacità di semplificare l'amministrazione è limitata da almeno due fattori.

Infatti, rispetto all'obiettivo della semplificazione, la sola norma di legge o regolamento non può risultare efficace perché un simile obiettivo si raggiunge soltanto incidendo, con precisione e continuità, la sostanza delle procedure.

Inoltre, l'intervento legislativo statale ha il difetto dell'unilateralità: data l'implicazione di più livelli di governo in numerose attività amministrative, la semplificazione diventa un obiettivo irraggiungibile se perseguito senza lo strumento della collaborazione inter-istituzionale.

La Regione Piemonte, pur consapevole che la semplificazione non è una materia, a fronte della estrema e sempre più diffusa frammentazione delle disposizioni relative alla semplificazione, che continuano ad essere inserite nei vari provvedimenti legislativi statali, generando un caos normativo e il rischio di una non corretta applicazione delle norme al caso concreto sia da parte dell'operatore pubblico, sia dei cittadini/imprese, propone di prevedere nel DDL de quo una delega al Governo per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle norme legislative e regolamentari attinenti la semplificazione.

Dopo la conclusione del coordinamento, da parte della Regione Emilia-Romagna è pervenuto un documento contenente ulteriori osservazioni che è integralmente riportato nell'allegato 1.

Si riportano di seguito le prime osservazioni e alcune proposte emendative, riservandosi alla luce di approfondimenti di inviarne ulteriori:



AFFARI ISTITUZIONALI – Proposte emendative

-Articolo 4 (*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*)

All'articolo 4 dopo le parole "n. 39," le seguenti: **"previo parere della Conferenza Unificata"**

Motivazione

Si propone di inserire il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto correttivo del D.lgs 39 del 2013 in ragione dell'Intesa già raggiunta ai sensi della Legge 190/2012, articolo 1 comma 61.

favorevole

-Articolo 7 (*Agenda per la semplificazione. Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni. Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni*)

Al comma 4, capoverso, terzultima riga, dopo le parole "comunicazioni a carico " inserire le seguenti **"delle Regioni e "**

Al comma 4 lettera a) sostituire le parole "enti locali " con **" amministrazioni regionali e locali";**

Al comma 4, lettera b) alla terza riga sostituire le parole "ai Comuni" con le seguenti **"amministrazioni regionali e locali";**

Al comma 4 lettera c) alla fine del periodo aggiungere le parole **"e delle Regioni"**

Al comma 4 lettera g) dopo le parole enti locali inserire le seguenti **" alle Regioni, all'Anci , all'Upi e al Cinsedo".**

Motivazione

E' necessario garantire che il processo di revisione dei dati e delle informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni coinvolga tutto il sistema locale.

favorevole

ATTIVITA' PRODUTTIVE – considerazioni e proposte di modifica:

- Art. 1 (*Deleghe per il riassetto normativo e la codificazione*):

Relativamente alle lettere da a) a d) del comma 1 non sono esplicitati i criteri e i principi della delega relativamente alla disciplina di settore;

- Art. 3 (*Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale*):

Al comma 3 dell'articolo 3 lettera a) all'inizio della lettera inserire la seguente frase:

"inserimento in un unico titolo di tutte le norme procedurali in materia ambientale,"



Motivazione

La norma è condivisibile e quanto mai necessaria. Unico suggerimento relativamente al comma 3, che stabilisce che i decreti delegati, per quanto concerne le funzioni amministrative, si attengono al principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla verifica dei tempi procedurali, potrebbe essere quello di inserire, alla lett. a), il principio che tutte le norme procedurali vengano accorpate in un unico Titolo.

Favorevole

- **Art. 13 (Tutor d'impresa):**

All'articolo 13 comma 3 inserire alla fine del periodo le seguenti parole: **“,tenendo conto dell'attività del Tavolo di cui all'articolo 7”**

Motivazione

La norma prevede, al comma 3, che ogni anno il Ministro per la PA e la semplificazione e il Ministro dello Sviluppo economico curano - in collaborazione con Regioni, ANCI, Unioncamere e Associazioni di imprese - la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale *impresainungiorno*. Si potrebbe introdurre un rinvio, per questa attività di individuazione delle prassi, ai lavori del Tavolo di cui all'art. 7 del presente DDL e/o al monitoraggio del SUAP di cui all'art. 11 del DPR 160/2010.

Favorevole

AMBIENTE ED ENERGIA - emendamenti condizionanti il parere favorevole:

- **All'articolo 18, comma 1, lettera m), è soppresso il punto 1);**

Motivazione:

L'articolo introduce una modifica alla definizione di “messa in sicurezza operativa” contenuta all'articolo 240, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006. Con tale nuova previsione viene proposto di estendere a tutte le aree diverse da quelle con destinazione d'uso “verde e residenziale” la possibilità di effettuare la messa in sicurezza operativa -ovvero l'insieme degli interventi eseguiti in un sito, atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente- in attesa degli ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. La proposta non è condivisibile, in quanto tale possibilità comporta il rinvio ad oltranza delle operazioni di bonifica su un elevatissimo numero di siti contaminati;

- **All'articolo 18, comma 1, lettera n), è soppresso il punto 1);**

Motivazione:

Introducendo un nuovo comma all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 in materia di procedure operative e amministrative di bonifica, stabilisce che si possano presentare in un'unica soluzione tutti gli elaborati progettuali (caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica) relativi alle opere e attività previste per la bonifica. Il nuovo comma 7-bis prevede infatti di concentrare le procedure di approvazione degli interventi, consentendo di presentare l'analisi di rischio, i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa. In tal modo viene completamente a mancare l'attività di controllo della Pubblica Amministrazione, poiché ogni fase



progettuale corrisponde ad un compito specifico che risulta vanificato nel caso di presentazione congiunta di tutti gli elaborati progettuali. Infatti, con l'attività di caratterizzazione vengono individuate la dimensione e le caratteristiche della contaminazione. Sulla base della stessa e dell'attività che si vorrà svolgere sull'area viene realizzata un'analisi di rischio che individua dei nuovi parametri, normalmente più elevati di quelli tabellari, che serviranno a definire se effettuare o meno l'intervento di bonifica. In questa fase è fondamentale l'intervento di verifica dell'Amministrazione poiché tali nuovi parametri sono discriminatori al fine delle decisioni di procedere ad interventi di bonifica vera e propria.

Concentrare in un unico momento questa fase decisionale non consente di valutare correttamente l'iter procedurale finalizzato all'attività di bonifica.

Si segnala inoltre che non è stata definita la tempistica per la valutazione di questo "pacchetto" progettuale, valutazione che dovrà comunque comportare, come anticipato, la verifica della coerenza dell'analisi di rischio e dei progetti di bonifica con la precedente attività di caratterizzazione. Non si ritiene pertanto corretta ed accettabile tale previsione in quanto è una possibilità concretamente attuabile solo per pochissimi siti contaminati, caratterizzati da limitate dimensioni e da situazioni di inquinamento di scarso rilievo. In linea generale, il corretto approccio per la bonifica richiede invece un serio confronto e contraddittorio durante le fasi di caratterizzazione ed analisi di rischio;

- All'articolo 18, comma 1 è soppressa la lettera o);

Motivazione:

L'articolo introduce un articolo, il 242 bis, al d.lgs. 152/2006 per disciplinare la "procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli". L'articolo è completamente da riformulare: in primo luogo non individua alcuna soglia di riferimento ovvero alcuna tipologia di interventi cui applicare tale procedura semplificata con la logica conseguenza che potrà essere applicata indistintamente a tutte le fattispecie. Inoltre, anche i tempi e competenze individuati nel procedimento amministrativo sono da rivedere. Infine si segnala che non è neppure prevista l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione competente, in quanto l'inizio delle attività di bonifica è soggetto ad una sorta di silenzio-assenso non ben chiarito. L'attuale formulazione della norma sembra permettere addirittura l'autocertificazione dell'avvenuta bonifica da parte del soggetto che realizza gli interventi, senza peraltro neanche prevedere che gli interventi siano coperti da apposite garanzie finanziarie per la corretta esecuzione. In riferimento a tali ultime due questioni il Coordinamento tecnico evidenzia che l'introduzione di procedure semplificate così come previste diminuisce il grado di tutela ambientale in quanto verrebbero indiscriminatamente applicate a qualsiasi attività soggetta a bonifica. Un approccio in cui la P.A. non possa verificare la corretta applicazione della normativa ambientale in fase di progettazione poiché i tre gradi di progetto sono realizzati e presentati (caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica) contemporaneamente, od in cui la stessa P.A. si limiti ad intervenire sulla base di una autocertificazione ad attività ultimate, espone il territorio ad una gestione incontrollata che nel passato ha spesso comportato il successivo intervento dell'Amministrazione a costi molto elevati e non più sostenibili.



Riformulazione concordata con le Regioni. Vedi allegato 1



INFRASTRUTTURE – AMBITO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - emendamenti:

In relazione all'articolo 15 "Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure di in materia di edilizia" con riferimento alla disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche si confermano le proposte emendative, approvate dalla Conferenza delle Regioni del 7 febbraio 2013, al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

<p>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p> <p>Testo Vigente</p>	<p>Modifiche al testo vigente che tengono conto delle proposte elaborate nella seduta della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio-ambito SISMICA (del 22 gennaio 2013) + drafting.</p>
<p>Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)</p> <p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:</p> <p>a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p> <p>b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p> <p>c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</p> <p>d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>



comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (2)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e

della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3-bis

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità:

b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al p.to a.3;

c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero



	<p>delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.</p> <p>Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.</p> <p>A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.</p>
<p>Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)</p> <p>1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (85)</p> <p>2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.</p> <p>3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.</p> <p>4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.</p> <p>5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1,</p>	<p>Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)</p> <p>Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo Sportello Unico.</p> <p>2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.</p> <p>3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.</p> <p>4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.</p> <p>5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere</p>



<p>previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.</p> <p>6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:</p> <p>a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;</p> <p>b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;</p> <p>c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.</p> <p>7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.</p> <p>8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.</p>	<p>denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.</p> <p>6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo Sportello Unico, una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, ed allegando:</p> <p>a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;</p> <p>b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;</p> <p>c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.</p> <p>7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.</p> <p>8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.</p> <p>9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano</p>
<p>Art. 67 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)</p> <p>1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.</p> <p>2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.</p> <p>3. Contestualmente alla denuncia prevista</p>	<p>Identico</p> <p>1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>



<p>dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.</p> <p>5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.</p> <p>6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.</p> <p>7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.</p> <p>8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.</p>	<p>Identico</p> <p>5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 120 giorni di tempo per depositare il collaudo.</p> <p>Identico</p> <p>7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo Sportello Unico, il quale, per gli interventi di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.</p> <p>Identico</p> <p>9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.</p>
<p>Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 14)</p> <p>1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:</p> <p>a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;</p> <p>b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato</p>	<p>Identico</p> <p>1. E' consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83, purché il complesso della struttura</p>



<p>normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. (97)</p> <p>2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.</p>	<p>sia conforme alle medesime norme.</p>
<p>Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)</p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.</p> <p>4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.</p> <p>5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.</p>	<p>Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)</p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.</p> <p>4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al precedente comma, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65.</p>



<p>6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.</p> <p>7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.</p>	<p>6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.</p> <p>7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.</p>
<p>Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)</p> <p>1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.</p> <p>3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.</p> <p>4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.</p>	<p>Identico</p> <p>1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di "carattere primario", di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente .</p> <p>1.bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4)sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art.3-bis comma, 1, lettera a.4)</p> <p>1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 2 febbraio 1974, n. 64,</p>	<p>Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto</p>



art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.

4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. (103)

legislativo n. 267 del 2000)

1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale, o ad altro Ente competente **per il tramite dello Sportello Unico**, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o delle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento **allo Sportello Unico** per i necessari provvedimenti.



<p>5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.</p>	<p>5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo Sportello Unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.</p> <p>5-bis. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.</p>
<p>6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.</p>	<p>Identico</p>

Parere favorevole, con modeste riformulazioni e drafting



Sismica: favorevole con le riformulazioni in neretto

DEMANIO MARITTIMO – proposta di emendamento:

Si propone di aggiungere un articolo specifico al DDL Semplificazione

- Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale

“Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all’articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.”

Motivazione:

Poiché non si comprende la disparità di trattamento tra le diverse tipologie di concessione, si chiede un intervento urgente che possa allineare anche queste tipologie a quelle ad uso turistico ricreativo e a quelle della nautica da diporto. Tale azione garantirebbe anche i funzionari degli enti locali competenti, che, in assenza di normativa di riferimento, rischiano di vedere i loro provvedimenti oggetto di contestazioni e ricorsi.

Contrario

TURISMO – proposta di emendamento:

Si propone di aggiungere un articolo specifico al DDL Semplificazione

Art...

“Vita tecnica degli impianti a fune

“I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il”.

“La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa”

“All’articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole “..con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..” sono eliminate e le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.



MOTIVAZIONE

La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto. Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi in termini di risorse economiche, considerando che la c.d. vita tecnica dell'impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale, né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia. Nella Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s. è stata approvata una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dal Ministero medesimo, possono essere mantenuti sempre in esercizio. In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell'urgenza e nelle more dell'adeguamento normativo richiesto, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.

In conclusione, attesa l'imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell'impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

Favorevole con riformulazione. Vedi allegato 2

Roma, 2 ottobre 2013



REVISIONE DG-TRI (~~28.11.2013~~ 03/12/2013)

Art.18

(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza)

1

omissis

l) all'articolo 239, comma 1:

- 1) le parole « ripristino ambientale » sono sostituite dalle parole « riqualificazione ambientale »;
- 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta.»;

~~m) all'articolo 240, comma 1:~~

- 1) ~~alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio o» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.»;~~

2) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi ~~comprese quelle costituite da rifiuti~~ ~~rifiuti~~ ~~stoccati.»;~~ **[EVITEREI DI DETTAGLIARE TROPPO LA FATTISPECIE. ANCHE PER EVITARE IL RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE. FINO AD OGGI MI SEMBRA CHE LA NORMA NON ABBAIA DETERMINATO PARTICOLARI PROBLEMI APPLICATIVI]** dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «., qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ~~ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura.»;~~

3) la lettera l) è soppressa;

4) alla lettera q), le parole «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti «riqualificazione ambientale»;

n) all'articolo 242:

1) dopo il comma 7- è inserito il seguente: «7-bis ~~I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Nei casi previsti dal~~ **comma 7, Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa nonché completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previsti dagli stessi; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria. In caso di mancata approvazione del progetto, l'intervento è soggetto alle verrà approvato nel rispetto delle procedure di cui al comma 7»;**

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:



«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità, ~~entro 60 giorni dalla comunicazione del soggetto interessato~~ definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione di detti interventi.»;

o) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. — (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica ~~e di messa in sicurezza~~ dei suoli). - 1. ~~L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese,~~ **Gli** interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, ~~può, di sua iniziativa, presentare~~ **possono essere realizzati previa presentazione** all'amministrazione competente ~~il~~ del progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda, **predisposto ai sensi dell'allegato 2 del presente titolo**, e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, **che si devono concludere entro e non oltre 15 mesi dall'avvio**, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda; ~~L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fomiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.~~

2. gli elaborati del progetto di cui al comma 1 includono un programma di controllo, in corso d'opera e a fine lavori, che prevede, in particolare, le modalità di controllo funzionale all'esecuzione delle attività di bonifica; la frequenza delle relative verifiche sono concordate con l'Arpa

3 Entro 90 giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate nel rispetto della normativa vigente applicabile. ~~L'operatore informa l'autorità competente almeno 90 giorni prima della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione, nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione, fermo l'obbligo di acquisire preventivamente le singole autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti a tal fine necessari.~~

4. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato con eventuali integrazioni e prescrizioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione o comunque decorso detto termine l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque ~~sessanta~~ giorni dalla ricezione degli stessi e da comunicazione dei ~~comunica~~ i risultati all'amministrazione ~~competente~~ titolare del procedimento di bonifica e alla



Provincia territorialmente competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'Arpa e alla Provincia territorialmente competenti ~~comperta~~ è effettuata anche ai fini del rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli **in funzione della loro destinazione d'uso per gli usi legittimi.** ~~Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può auto-certificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi.~~ Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

5. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee, ».

~~2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera d) n. 1, le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente. (REFUSO?)~~

O-bis) dopo il comma 2 dell'art. 248 è inserito il seguente:

comma 2 bis: La certificazione di avvenuta bonifica può essere ~~potrà essere~~ rilasciata separatamente per i suoli e per le acque di falda, ma la certificazione di avvenuta bonifica dei suoli può essere rilasciata solo ~~La certificazione per i suoli potrà essere rilasciata~~ qualora sia già stato approvato anche il progetto di bonifica della falda. In deroga a quanto previsto nel precedente periodo, il rilascio della certificazione dei suoli conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, con conseguente utilizzo degli stessi in conformità alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico, è consentito anche nei casi in cui il progetto di bonifica della falda non è stato ancora approvato, a condizione della prestazione di idonea garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di bonifica della falda, se necessari, e previo accertamento dell'assenza di rischi per la salute derivanti da detta falda. L'importo della garanzia finanziaria è determinato anche tenendo conto del progetto presentato per la bonifica della falda

Art. 19

(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione di cui al comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e pertanto produce anche gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:
 - a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui di cui all'articolo 208, comma 3";



- b) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), da prestare a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- c) i contenuti dell'AIA sono integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11.";
- b) all'articolo 318 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto e in particolare agli articoli 151, 194, 185, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del 40 25 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.";
- c) all'articolo 212, comma 15, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.».

Art.20

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole. Misure in materia di influenza aviaria)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- «3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
- 3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
- 3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».
3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionali appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.
4. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente;

~~«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».~~**(già disciplinato dall'articolo 11, comma 12 bis lettera 1 ter del dl 31 agosto n2013 n. 101)**

5. All'articolo 4, comma 1; del decreto legislativo 25 gennaio 2010.. n. 9, le parole "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti "e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi."



Art...

"Vita tecnica degli impianti a fune

"I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il"

"La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa"

*"All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole *"..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.."* sono eliminate e le parole *"due anni"* sono sostituite dalle parole *"quattro anni"*."*

MOTIVAZIONE

La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto. Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi in termini di risorse economiche, considerando che la c.d. vita tecnica dell'impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale, né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia. Nella Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s. è stata approvata una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dal Ministero medesimo, possono essere mantenuti sempre in esercizio. In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell'urgenza e nelle more dell'adeguamento normativo richiesto, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.

In conclusione, attesa l'imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell'impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

PARERE MIT:

Relativamente al primo comma si prende atto della volontà degli enti territoriali di modificare il concetto di vita tecnica degli impianti a fune prevista dal decreto ministeriale 20 gennaio 1985.



Nel recepire tale proposta, tuttavia, si ritiene necessario, al fine di renderla operativa, che la stessa sia emanata sostituendo le parole “da emanarsi entro il...” con le parole “da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Relativamente ai commi secondo e terzo, si osserva che le modifiche richieste non sembrano necessarie in quanto a tali modifiche si è già provveduto con l’articolo 11-bis del decreto-legge 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.12.2012, n. 14.



DOCUMENTO TECNICO DELLE REGIONI
DDL "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (S.958)

Ulteriori emendamenti aggiuntivi a quelli di cui al documento del 2 ottobre 2013 che si confermano.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1

Al termine del comma 1 dell'articolo 7 è inserita la seguente frase: "Per dare seguito alle attività svolte in tale sede, lo Stato, le regioni e gli enti locali concludono appositi accordi e intese, anche con le finalità di cui all'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine, in sede di Conferenza unificata è possibile prevedere una o più sessioni di lavoro dedicate alla semplificazione e in particolare ad esaminare gli esiti dell'attività del tavolo e valutarne le proposte."

Versione coordinata dell'art. 7

Art. 7

(Agenda per la semplificazione. Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni. Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate alla realizzazione di obiettivi di semplificazione amministrativa e di proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito tavolo interistituzionale. **Per dare seguito alle attività svolte in tale sede, lo Stato, le regioni e gli enti locali concludono appositi accordi e intese, anche con le finalità di cui all'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine, in sede di Conferenza unificata è possibile prevedere una o più sessioni di lavoro dedicate alla semplificazione e in particolare ad esaminare gli esiti dell'attività del tavolo e valutarne le proposte.**
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:



a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono a carico degli enti locali obblighi di invio di dati ed informazioni a soggetti esterni;

b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai comuni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto e garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati;

c) eliminazione degli obblighi di comunicazione di dati che siano accessibili ed estraibili in automatico, ove necessario ai fini di successive elaborazioni, direttamente nei siti *web* dei comuni;

d) semplificazione delle procedure di invio di dati ed informazioni;

e) individuazione di tempi certi e congrui entro i quali le rilevazioni debbono concludersi;

f) previsione di forme di integrazione, secondo criteri omogenei, delle varie rilevazioni, al fine di evitare duplicazioni;

g) previsione che le informazioni e i dati riguardanti medesime materie o settori di materie siano raccolti in un'unica banca dati e resi disponibili agli enti locali, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, mediante gli accordi e le intese di cui al comma 1, il Governo, le regioni e le province autonome e gli enti locali promuovono la tempestiva predisposizione delle convenzioni di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, coordina le attività volte all'attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno 2014, la predisposizione, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati certificanti, delle convenzioni di cui al comma 5, ovvero l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate costituiscono elemento di valutazione della virtuosità delle stesse ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

9. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, le attività volte a garantire l'accesso telematico alle banche dati certificanti costituiscono parametro di valutazione della *performance* dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni», i dati e le informazioni contenute negli archivi di cui è titolare un'amministrazione certificante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) «banche dati certificanti», qualsiasi complesso organizzato di dati e informazioni, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, accessibili mediante mezzi elettronici, di cui è responsabile un'amministrazione certificante.

11. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte delle amministrazioni procedenti, l'amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenuti nelle banche dati certificanti di cui è titolare. In caso di violazione, trova applicazione l'articolo 72, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Parere favorevole




PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2

La proposta di emendamento è volta a ripristinare il contenuto del comma 1, lettera b) dell'articolo 39 del Decreto Legge "del Fare" n. 69 del 2013 che ha modificato l'articolo 146 comma 4 del codice dei beni culturali.

Si chiede pertanto di inserire all'articolo 146, comma 4 , del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente periodo alla fine del comma: " **Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi**".

Parere favorevole, con riserva valutazione MIBAC





**DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI PER I CITTADINI E LE IMPRESE E DI RIORDINO
NORMATIVO (AS 958)**

PROPOSTE EMENDATIVE

Riunione tecnica, 2 ottobre 2013



Articolo 4

(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole "*della presente legge*", sono aggiunte le seguenti: "*previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281*".

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile in quanto l'attuazione delle misure contenute nel dlgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi sta creando notevoli difficoltà soprattutto nel comparto delle autonomie locali; l'emendamento è pertanto finalizzato a garantire un coinvolgimento delle autonomie, attraverso la Conferenza Unificata, nel percorso di definizione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Parere favorevole

Articolo 10

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

Al comma 4, dopo le parole "secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dall'ACI", sono aggiunte le seguenti parole "*anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati*"

Motivazione

Nell'attuale formulazione del comma 4, non si prevede alcun ruolo per le forze di polizia locale che, molto spesso, sono gli organi che ritrovano i veicoli rubati ma i cui uffici, di norma, non ricevono le denunce.

Appare quindi opportuno, se non necessario, che sia prevista la possibilità per le Polizie locali di segnalare il ritrovamento dei veicoli ai comandi o uffici delle forze di polizia dello Stato che avevano a suo tempo ricevuto la denuncia. Si ritiene opportuno che gli adempimenti verso il PRA siano comunque mantenuti a carico degli uffici che hanno ricevuto la denuncia in quanto sono gli stessi che hanno già incombenze relativamente all'aggiornamento dell'archivio SDI

Parere favorevole

Articolo 10

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

Dopo il comma 8 è aggiunto un nuovo comma 8-bis:

8-bis. All'articolo 16 quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:



sostituire la rubrica con: *“Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale”*;

al comma 1, dopo le parole *“polizia municipale”*, è aggiunta la seguente parola *“e provinciale”*;

al comma 1, dopo la parola: *“accede”* aggiungere la seguente parola *“gratuitamente”*;

al comma 1, dopo le parole: *“ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile”* aggiungere le seguenti parole *“e della Camera di Commercio”*;

al comma 1, dopo le parole: *“documenti d’identità rubati o smarriti”*, aggiungere le seguenti parole *“nonché quando procede al controllo e all’identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone”*.

Motivazione

In considerazione della molteplicità e complessità di attività oggi svolta dalla Polizia Locale, si rende necessario riconoscere alla Polizia Locale l’accesso e la consultazione senza oneri della anche dati PRA, MCTC e CCIAA, essenziale per le attività di accertamento e di polizia locale. E’ importante inoltre estendere l’accesso della polizia locale anche alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca e di rintraccio di persone. Ciò per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei Comuni, in un’ottica di fattiva collaborazione degli organi di polizia locale con quelli dello Stato.

La problematica sollevata non necessita un intervento normativo, ma va risolta in via amministrativa

Articolo 11

(Sorveglianza sanitaria e requisiti dei luoghi di lavoro)

All’articolo 11, comma 1, è inserito un nuovo comma 1bis:

*“1 bis. All’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis *“la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia in generale che specifica, anche per via telematica”*.”*

Motivazione

L’accoglimento della proposta è importante in quanto nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro manca la possibilità per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di formarsi anche per via telematica.

Parere contrario



Articolo 15
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia di edilizia)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: *“I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi”* eliminare le parole: *“da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti”*.

Motivazione

Eliminando tale frase viene consentito anche ai piccoli comuni di raddoppiare i termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 20 del DPR 380/2001 e realizzare progetti particolarmente complessi. Diversamente, ai piccoli comuni, lasciando la disposizione nella versione originaria, sarebbe pregiudicato il raddoppio dei termini di cui ai commi 3 e 5 per la realizzazione di progetti particolarmente complessi. Tale possibilità, a norma invariata, viene consentita solamente ai comuni grandi, creando di fatto disparità di trattamento fra amministrazioni.

Parere favorevole

Articolo 16
(Semplificazioni in materia di appalti e allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo la lettera b) aggiungere la lettera b bis)
All'art. 82, il comma 3 bis è abrogato.

Parere favorevole

Motivazione

Premessa indispensabile per motivare la richiesta di abrogazione è rammentare l'exkursus normativo di tali disposizioni di legge: il costo del personale è stato introdotto la prima volta all'art. 81 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 dalla Legge n. 106/2011 di conversione del DL 70/2011, successivamente abrogato dal cosiddetto “Salva Italia” (con l'art. 44, comma 3, della Legge n. 214/2011, di conversione del DL n. 201/2011) a causa di numerose sollecitazioni da parte degli operatori economici che lamentano l'indiscutibile ambiguità della norma e difficoltà operative.

Successivamente a tale abrogazione il costo del personale è stato reintrodotta dall'art. 82 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 dal DL n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013 il quale testualmente recita:

“3-bis. Il presso più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.



Entrando nel merito della questione si ritiene necessario richiedere l'abrogazione non solo perché tale norma sta creando, ancora una volta, molti problemi alle stazioni appaltanti, con il rischio di paralizzare il sistema degli appalti pubblici, ma anche e soprattutto perché, nel rispetto dei principi comunitari, il costo del lavoro risulta già essere oggetto di indagine nel sub procedimento di valutazione delle offerte anomale.

La nuova disposizione sembrerebbe imporre alle Stazioni appaltanti di valutare "ex ante" e puntualmente il costo del lavoro. Tuttavia da una lettura dell'art. 55 della direttiva 2004/18/CE si comprende che ad avviso del legislatore comunitario il costo del lavoro deve essere valutato nell'ambito del sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta e quindi parrebbe una verifica "ex post". Il menzionato articolo infatti cita: *"Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di potere respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare...d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione..."*

Passando all'esame del disposto normativo un primo ordine di problema è la nozione di costo del personale poiché tale nozione include sia il costo "unitario" sia quello "complessivo". Il costo unitario è apparentemente predeterminabile ed include: a) Minimi salariali definiti dai CCNL; b) Voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; c) Oneri riflessi. Tuttavia stabilire un costo unitario "congruo" non è esente da difficoltà.

In primo luogo, soprattutto in materia di beni e servizi, può accadere che vengano legittimamente applicati diversi CCNL per l'esecuzione della stessa commessa a secondo dell'inquadramento contrattuale scelto dall'Operatore economico. Inoltre gli operatori economici possono assumere diverse forme: dalla Società di Capitali, alla Onlus, alla Cooperativa Sociale con costi del personale radicalmente diversi in funzioni delle agevolazioni che la normativa consente. Anche in materia di costo del lavoro per le opere pubbliche le tabelle di riferimento sono sostanzialmente diverse sul territorio nazionale in quanto sono influenzate da percentuali diverse per le singole voci che compongono il costo sia in relazione al territorio che in relazione alla singola impresa, come ad esempio in materia INAIL per la determinazione del rischio d'impresa. Infine alcune componenti del costo del lavoro possono essere legittimamente previste dall'Operatore Economico nelle spese generali invece che nel costo orario come esempio i trasporti o la mensa.

Da ultimo il costo del lavoro, da intendersi in questo caso come "costo complessivo", è indubbiamente influenzato da: a) l'organizzazione imprenditoriale; b) le capacità professionali dei lavoratori; c) le dotazioni di attrezzature; d) la logistica ecc. Tutte queste variabili potrebbero indurre la stazione appaltante a determinare ex ante un costo del personale maggiore di quello realmente sostenuto dall'aggiudicatario potendosi configurare quindi anche un danno erariale. A riprova di quanto riportato si ricorda che sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono il costo del lavoro, proprio in funzione delle precitate variabili, ribassabile da parte dell'Operatore Economico ancorché nel rispetto dei minimi salariali.

Tra le maggiori criticità per la determinazione del costo del lavoro si menzionano quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- a) La quantificazione del costo del personale dipende principalmente dalla forma assunta dell'Operatore Economico;
- b) Nelle gare di beni e servizi le imprese concorrenti possono applicare legittimamente CCNL diversi fra loro anche se operano nello stesso settore o comparto merceologico;
- c) Nelle gare di OOPP le tabelle di riferimento del costo del lavoro hanno valori diversi a secondo dell'ambito territoriale;



- d) Alcune sotto voci che compongono il costo del lavoro possono essere imputate dall'Operatore Economico nelle spese generali;
- e) L'Operatore economico può godere di particolari agevolazioni fiscali in materia di costo del personale;
- f) Il costo del lavoro è stato dichiarato anche dalla giurisprudenza ribassabile in quanto influenzato dall'organizzazione imprenditoriale.

Sussiste, quindi, una difficoltà oggettiva per le stazioni appaltanti nella determinazione "ex ante" del costo del personale, difficoltà che rischia di paralizzare gli appalti pubblici.

Articolo 33

(Norme di semplificazione e sviluppo in materia di università, ricerca e istruzione)

All'articolo 33, sopprimere il comma 8.

Motivazione

Il comma è superato dalle disposizioni contenute nell'art. 12 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Favorevole

Articolo 38

(Assunzioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

All'articolo 38 è inserito un nuovo articolo 38-bis

"38 - bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: *"patto di stabilità interno"* sono aggiunte le seguenti parole: *"con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"*."

Motivazione

Il lavoro ricopre un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo finalizzato al completo recupero sociale dei detenuti. Le ultime rilevazioni disponibili attestano che percentuali comprese tra l'81% e l'88% dei detenuti che nel periodo di detenzione ha avuto la possibilità di lavorare presso cooperative o imprese esterne non torna poi a delinquere, mentre 7 detenuti su 10 che hanno scontato la totalità della pena dietro le sbarre incorre nella recidiva, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In tal senso, l'inserimento lavorativo dei detenuti può rappresentare a tutti gli effetti per i Comuni un'efficace politica di prevenzione.

Il programma sperimentale di attività extramurarie per l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale avviato da ANCI e Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS. Ai fini di consentire a tutti i Comuni interessati di poter



sviluppare tali progetti è fondamentale che l'impiego dei detenuti non produca aumenti di spesa del personale.

Riserva valutazione amministrazioni competenti

Articolo 38

(Assunzioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

All'articolo 38 è inserito un nuovo articolo 38-ter

"38-ter. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "con le parti sociali" sono aggiunte le seguenti parole: "oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale."

Motivazione

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.

Riserva valutazione amministrazioni competenti



ALL. B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...0.5.DIC...2013...



**CONFERENZA UNIFICATA
5 dicembre 2013**

Punto 4) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI PER I CITTADINI E LE IMPRESE E DI RIORDINO
NORMATIVO (A.S. 958)**

In merito al Disegno di Legge in oggetto, l'Anci ha presentato importanti **proposte di semplificazioni per quanto riguarda l'attività delle Polizie Municipali.**

La prima considerazione è legata all'accesso da parte dei Comuni alle banche dati del Pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione civile che ancora oggi è a pagamento.

Durante le riunioni tecniche sul provvedimento, l'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione si è espresso sull'accoglimento delle proposte presentate.

In considerazione di ciò, si fa presente la preoccupazione dell'Associazione per *"risoluzione per via amministrativa"* indicata dal Ministero alla richiesta di aggiunta del comma 8 bis all'art. 10, che punta a **riconoscere alla Polizia Locale l'accesso e la consultazione senza oneri delle banche dati del Pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione civile, in quanto essenziali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.**

Una modifica normativa è infatti necessaria per scongiurare le diverse interpretazioni rese in relazione ai pareri contrastanti della *Presidenza del Consiglio dei Ministri che chiarisce il diritto di accesso gratuito alle banche e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che invece rammenta l'esistenza dell'articolo 10 del DPR 634/94 che prevede espressamente che l'accesso da parte dei Comuni è soggetto al pagamento di un canone annuo.* Bisogna chiarire definitivamente la gratuità degli accessi alle banche dati da parte dei Comuni.

Inoltre si segnalano due emendamenti **volti a favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale a seguito del programma sperimentale di attività extramurarie avviato da ANCI e Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria** che prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS.

Il parere dell'Anci al provvedimento è **favorevole condizionato dall'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati e tra questi alcuni ancora oggi in valutazione delle Amministrazioni competenti:**

PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 10

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

Dopo il comma 8 è aggiunto un nuovo comma 8- bis:

8-bis. All' articolo 16 quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale"

al comma 1 dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente parola "e provinciale"

al comma 1 dopo la parola "accede" aggiungere la seguente parola "gratuitamente"

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti parole "e della Camera di Commercio"

al comma 1 dopo le parole; "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti parole "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone".



MOTIVAZIONI

In considerazione della molteplicità e complessità di attività oggi svolta dalla Polizia Locale, si rende necessario riconoscere alla Polizia Locale l'accesso e la consultazione senza oneri delle banche dati PRA, MCTC e CCIAA, essenziale per le attività di accertamento e di polizia locale. È importante inoltre estendere l'accesso della polizia locale anche alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca e di rintraccio di persone. Ciò per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei Comuni, in un'ottica di fattiva collaborazione degli organi di polizia locale con quelli dello stato.

Art 11

(Sorveglianza sanitaria e requisiti dei luoghi di lavoro)

All'art 11 comma 1 è inserito un nuovo comma 1bis :

"1 bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis "la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo".

MOTIVAZIONI

L'accoglimento della proposta è importante in quanto nel decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è stata valutata la possibilità per i lavoratori che operano senza l'utilizzo di macchina per il ciclo produttivo, di formarsi anche per via telematica.

Art 38

(Assunzioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

All'articolo 38 è inserito un nuovo articolo 38-bis

"38 - bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"."



MOTIVAZIONI

Il lavoro ricopre un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo finalizzato al completo recupero sociale dei detenuti. Le ultime rilevazioni disponibili attestano che percentuali comprese tra l'81% e l'88% dei detenuti che nel periodo di detenzione ha avuto la possibilità di lavorare presso cooperative o imprese esterne non torna poi a delinquere, mentre 7 detenuti su 10 che hanno scontato la totalità della pena dietro le sbarre incorre nella recidiva, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In tal senso, l'inserimento lavorativo dei detenuti può rappresentare a tutti gli effetti per i Comuni un'efficace politica di prevenzione.

Il programma sperimentale di attività extramurarie per l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale avviato da ANCI e Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS. Ai fini di consentire a tutti i Comuni interessati di poter sviluppare tali progetti è fondamentale che l'impiego dei detenuti non produca aumenti di spesa del personale.

All'articolo 38 è inserito un nuovo articolo 38-ter

“38-ter. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: “con le parti sociali” sono aggiunte le seguenti parole: “oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”

MOTIVAZIONI

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.

